

Cinque per mille. La circolare delle Entrate - Restituzione per chi cessa l'attività **Fuori le associazioni di diritto pubblico**

Marta Saccaro

Nella circolare 56/E di ieri l'agenzia delle Entrate si occupa di due temi emersi in fase di controllo dei soggetti destinatari del 5 per mille.

In primo luogo, le Entrate tracciano l'identikit delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano senza scopo di lucro in uno dei settori di attività previsti dal decreto legislativo 460/97 per le Onlus. Come già precisato in precedenti interventi (circolari 22 maggio 2007, n. 30 e 25 ottobre 2007, n. 57), l'Agenzia sottolinea che sono legittimate al contributo solo le associazioni e le fon-

dazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in base al Dpr 361/2000. Questo riferimento comporta che si debbano escludere dai potenziali destinatari del 5 per mille gli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, anche nel caso in cui operino nei settori agevolati.

Un ulteriore requisito è lo svolgimento dell'attività negli settori previsti dalla legge per le Onlus. In questo caso, ricorda la circolare, solo per l'esercizio finanziario 2008 gli enti interessati devono svolgere l'attività nei settori "privilegiati" in modo esclusi-

vo o prevalente: per gli altri periodi (2006, 2007, 2009 e 2010) è sufficiente che l'attività sia svolta anche in maniera non esclusiva o non prevalente. Queste circostanze devono, comunque, essere accertate. A tal fine, la circolare prevede che venga riscontrato il con-

I PIÙ LETTI www.ilsole24ore.com/norme

- 1] L'abc della legge di stabilità
- 2] Le ispezioni sul lavoro
- 3] Il medico Ssn non deve l'Irap
- 4] Le notifiche per le multe

tenuto dello statuto e dell'atto costitutivo con l'attività effettivamente svolta. In particolare, nei documenti costitutivi devono essere indicate le attività che l'ente svolge nei settori previsti e che devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell'ente (disco rosso se le attività sono solo occasionali, marginali o sussidiarie). In fase di controllo dei destinatari del 5 per mille è poi necessario verificare l'assenza di lucro soggettivo. In proposito, la circolare ritiene questo requisito - anche se normativamente non espresso - essenziale. L'accertamento della natura non lucrativa del soggetto

comporta la verifica del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi della gestione nonché di fondi di riserve o capitale e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Il secondo aspetto su cui si concentra la circolare 56/E è quello relativo alla cessazione dell'attività da parte dei soggetti destinatari del 5 per mille o dell'attività che dà diritto al beneficio. Questa fattispecie è stata regolata dal Dpcm 23 aprile 2010, che ha disposto per tutti gli esercizi finanziari a cui si applica l'istituto (a partire dal 2006, quindi). In particolare, le somme attribuite non vanno erogate se, prima dell'erogazione, il soggetto ha cessato la propria attività. Se invece le somme sono state già erogate - e l'attività è poi cessata - l'amministrazione dovrà recuperare gli importi erogati. Compete al ministero del Lavoro il recupero delle somme relative ai contributi erogati agli "enti del volontariato".

Per cessazione di attività si deve intendere tutti i casi di estinzione del beneficiario. Vanno ricondotti in questa fattispecie anche gli enti in liquidazione mentre, in caso di fusione per incorporazione, le somme possono essere attribuite all'incorporante che continua l'attività, sempre che quest'ultima risulti ammassa fra i beneficiari del contributo. In caso di cessazione dell'attività da parte di un soggetto che continua ad esistere, le somme destinate non vanno corrisposte e quelle eventualmente già erogate devono essere recuperate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

